



Associazione Sportiva Dilettantistica
VOLLEY VALLE DEI LAGHI
Via don Negri, 28
38073 CAVEDINE (TN)
Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 01706450226

STATUTO

ART. 1

Denominazione e sede

E' costituita l'associazione non riconosciuta denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VOLLEY VALLE DEI LAGHI" ("d'ora in poi semplicemente "Associazione"), con sede in CAVEDINE (TN) via don Negri n. 28, la quale è retta dalle norme del presente statuto.

L'eventuale trasferimento di sede nell'ambito del Comune di CAVEDINE non costituisce modifica del presente Statuto.

La denominazione sociale può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

I colori sociali sono bianco/azzurro.

ART. 2

Scopi

L'associazione ha lo scopo di praticare e propagandare l'attività sportiva dilettantistica della pallavolo e, a tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati; può inoltre, sotto l'egida e con l'autorizzazione della FIPAV, indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica della pallavolo nella Valle dei Laghi; svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica dello sport pallavolo.

L'associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi della attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

ART. 3

Affiliazione

L'associazione procederà alla propria affiliazione alla FIPAV – Federazione Italiana Pallavolo ed il riconoscimento ai fini sportivi dal CONI, ai sensi delle disposizioni di legge e dei regolamenti sportivi vigenti. L'associazione potrà richiedere l'affiliazione ad altre Federazioni Sportive Nazionali e ad enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI per l'attività non agonistica e ricreativa svolta a favore dei propri soci e tesserati, sempre che tali affiliazioni non siano incompatibili con quella principale alla FIPAV.

Con l'affiliazione, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie della FIPAV e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della FIPAV stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

ART. 4

Funzionamento

L'associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura e l'elettività e delle cariche. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità (che potranno essere indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo all'entità e la complessità dell'impegno richiesto); nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

ART. 5

Domanda di ammissione

L'associazione si può comporre di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

ART. 6

Durata

L'associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

ART. 7

Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

ART. 8

Quota associativa

Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea.

La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

ART. 9

Decadenza dei soci

Gli associati cessano di appartenere all'associazione:

- per recesso;
- per decadenza;
- per esclusione.

Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissione al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima.

L'associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso.

L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito l'associato interessato.

La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notificata brevi mani.

Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso, che sospende la delibera, deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

ART. 10

Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'associazione;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Direttore Sportivo.

ART. 11

Assemblea

L'assemblea generale dei soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è l'Organo Sovrano, cioè il massimo organo deliberativo dell'associazione; è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

ART. 12

Compiti dell'Assemblea

L'assemblea riunita in via ordinaria:

- approva il bilancio ed il rendiconto economico e finanziario;
- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
- nomina per elezione, a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata, in via straordinaria:

- per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione;
- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

ART. 13

Riunione e costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo, alternativamente, di posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o consegna diretta, ovvero a mezzo pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'associazione.

Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Ogni partecipante all'Assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L'associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione sono approvate nell'assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.

Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo.

Lo scioglimento dell'associazione è validamente deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario.

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantire la massima diffusione.

ART. 14

Presidente

Il Presidente dell'associazione è eletto dall'Assemblea tra gli associati, dura in carica due anni e rappresenta l'associazione e ne manifesta la volontà.

ART. 15

Vice Presidente

Il Vice Presidente dell'associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati e dura in carica due anni.

Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione, entro un mese, dell'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

ART. 16

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- il Presidente dell'Associazione che lo presiede;
- il Vice Presidente;
- tre o più consiglieri (purché in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall'Assemblea);
- il Segretario;
- il Direttore Sportivo.

I consiglieri sono eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della disciplina dell'attività sportiva pallavolistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano assoggettati da parte del CONI o di qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo:

- attua le deliberazioni dell'Assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- delibera sulle domande di ammissione dei soci;

- redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea;
- fissa le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- attua le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'Assemblea dei soci.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

ART. 17

Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio anche tra associati non facenti parte del Consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Redige i verbali ed attende alla corrispondenza. Il Segretario ha anche l'incarico di Cassiere, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo delega espressamente rilasciata dal Presidente.

ART. 18

Direttore Sportivo

Il Direttore Sportivo è nominato dal Consiglio Direttivo. Cura i rapporti tra l'Associazione e gli enti tecnici a livello zonale, provinciale, regionale e nazionale. Cura inoltre i rapporti tra l'Associazione e lo staff tecnico, tra l'Associazione e gli/le atleti/e e predisporre il calendario degli impegni sportivi.

Ha compiti di raccordo tra l'Associazione e lo staff sportivo della stessa.

Consulta entrambi periodicamente al fine di prevenire l'insorgere di malumori, attriti e incomprensioni di qualsiasi natura. Relaziona periodicamente sull'attività svolta in sede di Consiglio Direttivo.

ART. 19

Decadenza degli organi associativi

I titolari degli organi associativi decadono :

- per dimissioni ;
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'Assemblea degli associati, sentito il dirigente per la quale è proposta.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente dell'associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente articolo 15 comma 2.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

ART. 20

Obblighi di comunicazione

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere immediatamente comunicate alla FIPAV - Federazione Italiana Pallavolo unitamente a copia del verbale.

ART. 21

Bilancio

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01 luglio di ogni anno e terminano il 30 giugno dell'anno successivo.

Entro tre mesi dal termine dell'esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziario dell'associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidato al Segretario e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato.

ART. 22

Rappresentanza degli atleti e dei tecnici

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e maggiorenni – nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla FIPAV, per il costante aggiornamento degli atti federali.

ART. 23

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, secondo la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità; in mancanza, dovrà essere devoluto ad una società sportiva senza scopo di lucro della medesima provincia designata dalla FIPAV.

ART. 24

Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Pallavolo.

In tutti i casi in cui, per qualsiasi motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della FIPAV, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Trento.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà luogo nella sede più appropriata ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Ogni qualvolta ciò sia incompatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Pallavolo.

ART. 25

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Pallavolo e, in subordine, le norme degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

ART. 26

Estremi approvazione

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'associazione in contrasto con esso

Il presente Statuto è stato approvato dall'Associazione nella riunione dell'Assemblea dei soci del 04 agosto 2014.